

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02596/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2596 del 2024, proposto da Federico Mannini, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma in Roma, via Properzio, 5;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessio Baldi, Francesco De Simone, Giovanrosa Nazzareno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto "approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica

per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami)", nonché dei relativi allegati, nella parte in cui stabiliscono il punteggio del ricorrente e determinano la sua posizione in graduatoria; del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 6 del 27, con cui l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di «non dover non dover provvedere in merito alle istanze pervenute» per il riesame del punteggio relativo alla valutazione dei titoli del ricorrente; nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi incluso il bando del “concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia”, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687 del 29 novembre 2010, nella parte in cui esige la presentazione dei documenti in originale o in fotocopia autenticata; e per l'accesso, ex art. 116, comma 2, c.p.a. alla documentazione richiesta dal Dott. Mannini e non fornita dall'Agenzia delle Entrate, e cioè il verbale della seduta della commissione di valutazione in cui sono stati valutati i titoli del ricorrente e la relativa scheda di valutazione previa declaratoria di illegittimità del diniego tacito opposto dall'Ente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze prospettate dalla parte ricorrente in sede cautelare possono

trovare adeguata considerazione mediante la sollecita fissazione del merito del ricorso, alla cui sede è riservato l'esame delle questioni proposte, comprese le eccezioni in rito;

Considerato che il ricorso risulta notificato "ad almeno un controinteressato", ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e che, pertanto, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria finale di merito e nell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, oggetto di impugnazione);

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, di poter autorizzare la parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di giorni 45 decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;

- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;

- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Ritenuto che la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche l'attestato rilasciato dall'Amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, infine, di rinviare al merito la regolazione delle spese anche della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dispone gli adempimenti di cui in parte motiva.

Fissa, per la discussione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 ottobre 2024.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO